

famiglia; se non vi consente, ed il figlio contrae ciò non ostante il matrimonio, sarebbe ingiusto di attribuire a questo matrimonio lo stesso effetto che a quello contratto col consenso del padre.

Credo adunque, per i motivi svolti massimamente dal signor ministro della giustizia, allorchè propose la legge di cui si tratta, ch'è giusto che il matrimonio del figlio di famiglia produr debba lo scioglimento dalla patria potestà, purchè sia fatto col consenso del padre medesimo.

Nell'articolo proposto dal Ministero trovo che avvi un'eccezione a questo riguardo; ecco come era concepito:

« Se il matrimonio sarà fatto senza il consenso sovra espresso, la patria potestà continuerà sino all'età di anni 25 compiti pei maschi, e d'anni 21 compiti per le femmine, ferme nel resto le disposizioni pel caso di matrimonio dei figli senza il consenso dei genitori. »

A mio senso, dopo che la Camera votò la massima proposta dalla Commissione, che, cioè, all'età d'anni 21 del figlio debba restare sciolta la patria potestà, io credetti che, se si adottasse il progetto di cui ho riferito, si porrebbe la Camera in manifesta contraddizione col voto da essa emesso; onde io limito la mia proposizione nel dire puramente e semplicemente che resta sciolta la patria potestà, non solo per le ragioni dell'età maggiore del figlio, ma eziandio pel matrimonio da esso contratto pendente la minorità, purchè vi sia il consenso del padre; ma pur troppo non tutti i padri badano al vero interesse del figlio, ed avviene talvolta per motivi che non occorre indicare che il padre si oppone a ciò che può essere utile al figlio minore.

Il Codice, a cui si vogliono ora arrecare modificazioni, aveva provveduto ad ogni inconveniente a questo riguardo coll'articolo 112.

Esso è così concepito:

« Non avranno luogo le disposizioni e le pene sovra prescritte ogni qual volta i figliuoli o le figlie faranno risultare avanti il Senato dell'irragionevole dissenso dei loro ascendenti ai loro matrimoni. »

Egli è perciò che io ho proposto che resti sciolto dalla patria potestà non solo il figlio che contrae matrimonio col consenso di colui alla di cui potestà è soggetto, ma quello ancora che lo contrae in seguito alle provvidenze che il figlio avesse provocate od ottenute, valendosi del disposto dell'articolo 112.

In questo modo si va incontro a tutte le ingiuste opposizioni che, per non ispogliarsi dell'usufrutto dei beni del figlio, si facessero da un padre ad un matrimonio, che potrebbe essere di grandissima utilità al figlio costituito sotto la di lui potestà.

Ho ancora detto nel mio progetto, alludendo all'articolo 237 del Codice civile, che la patria potestà resta sciolta nel caso che ho proposto, oltre ai casi stabiliti nell'articolo 237 del Codice civile.

In questa parte io mi sono conformato pienamente al progetto presentato dal ministro della giustizia.

Vedo che quest'articolo può forse dirsi superfluo, o di pura sovrabbondanza, ma è meglio abbandonare che lasciare luogo a qualche interpretazione forse erronea.

A questa parte della mia proposizione io protesto però di non attaccare una grande importanza.

Fo consistere tutta l'importanza nella sanzione d'una legge che stabilisca che il matrimonio del figlio di famiglia fa cessare la patria potestà che pesa su di lui, purchè il matrimonio segua di consenso del padre, e che il padre non si opponga con motivi ragionevoli.

PRESIDENTE. Domanderò se l'emendamento del deputato Fraschini è appoggiato.

(È appoggiato.)

Vi è un sotto-emendamento del deputato Bon-Compagni, il quale è così concepito:

« La figlia maritata s'intenderà sempre di pien diritto emancipata. »

Quest'emendamento dev'essere sviluppato; io darò la parola al deputato Bon-Compagni.

BON-COMPAGNI. Il motivo di questo sotto-emendamento è semplicissimo: la figlia maritandosi non si trova nella stessa condizione che il figlio; l'emancipazione legale dalla patria potestà, per mezzo del matrimonio, non ha lo stesso effetto relativamente al figlio di famiglia. Il figlio di famiglia emancipato dalla patria potestà diviene *sui iuris*; la figlia passa dalla potestà del padre nella potestà del marito, quindi se vi ha caso in cui è conveniente che il figlio ammogliato continui a restare sotto la patria potestà, e questo si riduce, secondo l'emendamento Fraschini che io appoggio, a quello in cui il dissenso del padre sia stato riconosciuto ragionevole, io credo che non vi abbia caso in cui convenga che la figlia maritata resti sotto la potestà del padre, perchè non è nè utile, nè conveniente, nè morale che possano venire a contrasto la potestà del padre e quella del marito.

PRESIDENTE. Domanderò se l'emendamento Bon-Compagni sia appoggiato.

(È appoggiato.)

FRASCHINI. È piuttosto un'aggiunta al mio emendamento.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Gastinelli.

GASTINELLI. Signori, io avrei desiderato che nello stato attuale di nostra legislazione non si fosse per ora toccato alla questione dello scioglimento della patria potestà o per raggiunta della maggioranza, o per fatto del matrimonio del figlio di famiglia, non che io non credessi in astratto alla convenienza di sciogliere o di rallentare questo vincolo nelle circostanze di mutazione di stato nella persona del figlio, ma perchè io credeva necessario che altre leggi precedessero, le quali rafforzassero la stessa patria potestà nel tempo che la medesima era indispensabile al benessere della prole, e provvedessero a questo benessere stesso.

Credeva sufficiente il cessamento d'ogni legale usufrutto, d'ogni amministrazione dei beni nella persona del padre, tosto raggiunta la maggiore età dal figlio, al ragguaglio dei maschi e delle femmine nei diritti di successione, a cheolgevano le provvisorie modificazioni al prescritto del Codice civile. Checchè sia, io venero e mi sottometto al voto che ha ieri la Camera espresso; ma io credo che non si debba oltre procedere a questo voto, e che non convenga conseguentemente emancipare, nello stato attuale della nostra legislazione, i figli minori per il fatto del matrimonio da essi contratto, sia col consenso, che senza il consenso del loro genitore.

Non sono io colui che disconosca quanto sia in sé conveniente lo scioglimento della patria potestà nella circostanza del matrimonio della prole. Dico di più che, se mi si fosse presentata la scelta di opinare per lo scioglimento di questa patria potestà o raggiunta la maggioranza, od all'evenienza del matrimonio, avrei rinvenuto forse maggiori ragioni dal canto della mutazione di stato per causa di matrimonio, che da quello del solo raggiungimento della maggior età. Comprendo, signori, che dal canto dell'uomo è richiesto questo scioglimento della patria potestà pel matrimonio, perchè esso diventa il capo della famiglia, perchè la legge affida alla sua